

## STATI FEDERALI E STATI REGIONALI

### • Stati federali:

- Origine: dalla periferia al centro (Stati Uniti, Svizzera) o dal centro alla periferia (Austria, Germania, Belgio)
- Stati membri con proprie Costituzioni, competenze e apparato giurisdizionale, rappresentati nella Camera alta

### • Stati regionali

- Origine: suddivisione di Stati unitari centralizzati in nuove entità territoriale autonome (Spagna, Italia)
- Regioni con propri Statuti, autonomia politica, legislativa e amministrativa, non rappresentate nella Camera alta

## LA REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE

### Art. 5 Cost.

La Repubblica, *una e indivisibile*, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento

### Art. 114 Cost. 2001

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

## Le forme di autonomia regionale

- Autonomia **politica** cioè di darsi un proprio indirizzo politico (art. 114 Cost.)
- Autonomia **statutaria** (art. 123 Cost.)
- Autonomia **legislativa** (art. 117 Cost.)
- Autonomia **amministrativa** (art. 118 Cost.)
- Autonomia **finanziaria** tramite tributi regionali e compartecipazioni ai tributi statali (art. 119 Cost.)
- Le «forme e condizioni particolari di autonomia» (art 116 Cost.) delle cinque **Regioni speciali**

## L'ORDINAMENTO REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V (legge cost. 3/2001)

### Ieri

- Statuti approvati con legge dello Stato
- Potestà legislativa solo concorrente
- Parallelismo delle funzioni amministrative e legislative
- Visto governativo sulle leggi regionali e ricorso preventivo alla Corte costituzionale
- Controllo statale sugli atti amministrativi della Regione

### Oggi

- Statuti approvati con legge regionale
- Potestà legislativa concorrente e residuale
- Principio di sussidiarietà verticale
- Nessun visto e ricorso successivo alla Corte costituzionale
- Potere sostitutivo del Governo

## **IL COORDINAMENTO TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO**

- Il problema della “leale collaborazione” tra i diversi livelli di governo (Corte cost. 242/1997) lasciato irrisolto dalla riforma del 2001 per manata previsione di una Camera delle Regioni come sede di negoziazione politica tra Stato e Regioni
- **Commissione parlamentare per le questioni regionali**
  - parere obbligatorio scioglimento Consiglio regionale e rimozione Presidente della Regione
  - Integrata dai rappresentanti degli enti locali esprime pareri obbligatori su leggi competenza concorrente e autonomia finanziaria superabili a maggioranza assoluta

## **Il sistema delle Conferenze presso la Presidenza del Consiglio**

**Presidenza del Consiglio dei ministri** (art. 12 l. 400/88, d.lgs. 281/97)

### **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province aut. di Trento e Bolzano**

- Presidente del Consiglio che la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali
- Presidenti delle regioni e delle province autonome
- altri ministri

### **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

- Presidente del Consiglio che la presiede, salvo delega al ministro dell'interno
- Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), presidente dell'Unione province d'Italia (UPI), sindaci e presidenti di provincia designati dall'ANCI e dall'UPI
- Altri ministri

**Conferenza unificata** (Stato-regioni e Stato-città ed aut. locali)

- **Il sistema delle Conferenze** al cui parere obbligatorio ma non vincolante sono sottoposti atti del Governo (disegno di legge di bilancio o della legge comunitaria) che incidono sulle competenze regionali
- Raggiungimento di **intese politiche ai fini della leale collaborazione**
  - non vincolanti nei confronti del Parlamento perché aventi valore politico ma non giuridico

## LE FONTI NELL'ORDINAMENTO DELLE REGIONI



## GLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI

Art. 116 Cost. (v. anche l. cost. 2/2001)

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale
  2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano
- Regioni speciali e Province autonome, rispetto alle Regioni ordinarie, «**dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia**»
  - Di conseguenza, gli Statuti sono adottati con **legge costituzionale** secondo il procedimento ex art. 138 Cost., ma con le seguenti differenze...

- I progetti di revisione dello Statuto di **iniziativa governativa o parlamentare** sono comunicati al Consiglio (Assemblea) regionale, che esprime il proprio parere entro 2 mesi
- Le leggi di revisione dello Statuto **non sono comunque sottoposte a referendum nazionale**
- Alcune norme statutarie (ad es. in materia finanziaria) possono essere **modificate con legge ordinaria, previo accordo con la Regione**
- La **forma di governo** non è disciplinata dallo statuto, ma riservata a una **legge regionale approvata con procedimento aggravato (legge statutaria)**

## GLI STATUTI ORDINARI

### Art. 123 Cost.

1. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

4. In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra le Regioni e gli enti locali

- Gli Statuti delle Regioni ordinarie come **leggi regionali rafforzate**
  - competenza riservata opponibile alle leggi statali
  - gerarchicamente superiori alle leggi regionali (C. cost. 304/2002)

## Il procedimento di approvazione degli Statuti ordinari (art. 123.2-3 Cost.)

### Consiglio regionale



- Approvati dal Consiglio regionale con **procedimento aggravato** ex art. 123 Cost.
- Due **successive deliberazioni** del Consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a 2 mesi
- Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a **maggioranza assoluta** dei componenti del consiglio
- Possibilità di richiedere comunque il **referendum**, entro 3 mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio

## LE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

- **Fonti primarie eguali alla legge statale**
  - competenza costituzionalmente riservata
  - ugualmente soggette al controllo della Corte costituzionale
- **Limiti della potestà legislativa statale e regionale:** «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»

## Il procedimento di approvazione

- Approvate dal **Consiglio regionale** nelle forme e nei modi previsti da ciascun Statuto
  - **iniziativa legislativa** (Giunta, consiglieri, elettori, enti locali)
  - **approvazione** in Consiglio (Assemblea) regionale
  - **promulgazione** da parte del Presidente della Regione
- **Ricorso successivo del Governo alla Corte costituzionale** entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge regionale se ritiene che «ecceda la competenza della Regione» (art. 127.1 Cost.)

## LE COMPETENZE LEGISLATIVE (ART. 117 COST.)

### comma 2

elenco delle materie di  
competenza esclusiva



leggi statali

### comma 3

elenco delle materie di  
competenza concorrente



legge statale ne determina i  
principi fondamentali



leggi regionali

### comma 4

competenza residuale in ogni altra materia non in elenco



leggi regionali

## LA POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE

(art. 117.2 Cost.)

- **Politica estera** e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Ue, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
- **Moneta**; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie
- **Spada**: Difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale

- **Bilancia**: organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, opere dell'ingegno
- Determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

- **Le materie c.d. trasversali** che possono incidere sulle materie riservate alle Regioni
  - Concorrenza
  - Tutela dell'ambiente, ecosistema e dei beni culturali
  - Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
  
  - Governo del territorio
  - Tutela della salute
  
- **La c.d. chiamata in sussidiarietà** come elemento di flessibilità e di chiusura del sistema: lo Stato può assumere e disciplinare con legge funzioni amministrative in ambiti legislativi di competenza regionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione (C. cost. 303/2003)

## **LA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE TRA STATO E REGIONI (ART. 117.3 Cost.)**

- **Rapporti internazionali e con l'Unione europea** delle Regioni; commercio con l'estero [ritorna a competenza esclusiva]
- **Diritti sociali:** tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; valorizzazione beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema

- **Economia:** professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi; governo del territorio; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione; tutela e ordinamento sportivo, promozione e organizzazione di attività culturali; disposizioni generali su attività culturali e turismo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

## LE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

- **Potestà legislativa esclusiva regionale**
  - nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico
  - entro i limiti delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali
  - **clausola di maggior favore**: «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale [riforma Titolo V] si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 legge cost. 3/2001)
- **Potestà legislativa concorrente**
- **Potestà integrativa o attuativa**

## L'AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA Art. 116.3 Cost.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata

- L'attribuzione di «**ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**» concernenti talune materie alle Regioni ordinarie, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi sull'autonomia finanziaria

- **Trasferimento non di specifiche funzioni ma d'interesse materie:** richieste di Lombardia e Veneto (referendum 2017), Emilia-Romagna (pre-accordi 2018 che in base a norma transitoria godono di iter privilegiato)
  - le seguenti, **oggetto finora di potestà legislativa esclusiva statale**
    - ✓ organizzazione della giustizia di pace (art. 117.2.l) Cost.)
    - ✓ norme generali sull'istruzione (art. 117.2.n) Cost.) con il rischio che con la frammentazione del sistema scolastico e la scomparsa del "carattere nazionale" dell'istruzione possano minare il diritto allo studio, creando un vulnus profondo della stessa identità culturale del Paese
    - ✓ tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117.2.s) Cost.)

- **Materie: tutte quelle oggetto di legislazione concorrente** (art. 117.3 Cost.)
- **Rapporti internazionali e con l'U.E. delle Regioni; commercio estero**
- **Diritti sociali:** tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; valorizzazione beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema
- **Economia:** professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi; governo del territorio; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- **Porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione; tutela e ordinamento sportivo, promozione e organizzazione di attività culturali; disposizioni generali su attività culturali e turismo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**

## I REGOLAMENTI REGIONALI

### Art. 121 Cost.

2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
  4. Il Presidente della Giunta (...) promulga le legge ed emana i regolamenti regionali (...)
- Deliberati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale ...
  - nelle materie di competenza legislativa (parallelismo tra funzioni legislative e regolamentari)...
  - secondo forme e modalità stabilite da ciascun Statuto,

## **LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001**

### **Art. 118.1 (testo 1948)**

«Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali».

### **Art. 118 (vigente)**

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

- La **c.d. riforma Bassanini** “a Costituzione invariata” (l. 59/1997): superamento del principio del parallelismo delle funzioni mediante l’attribuzione a Regioni ed enti locali di tutte le funzioni amministrative, tranne quelle riservate allo Stato.
- **Riforma del Titolo V**: funzioni amministrative attribuite ai diversi livelli di governo in base ai principi di
  - **sussidiarietà** (verticale)
  - **differenziazione** (tra enti di pari livello)
  - **adeguatezza** in base all’efficienza

## FINANZA REGIONALE E FINANZA LOCALE

- **Autonomia finanziaria:** «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa...» (art. 119.1 Cost.) tramite
  - «tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (potestà concorrente ex art. 117.3 Cost.) (art. 119.2 Cost.)
  - «compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» (art. 119.2 Cost.)
- **Trasferimenti perequativi** «senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119.3 Cost.)
- **Risorse aggiuntive e interventi speciali** (art. 119.5 Cost.)
- **Misure per rimuovere gli svantaggi dell'insularità** (art. 119.6 Cost. dopo l. cost 2/2022)

## LA FORMA DI GOVERNO NEOPARLAMENTARE REGIONALE E LOCALE (Art. 122.5 Cost.; l. 81/1993)



**= dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio:  
nuove elezioni del Presidente/Sindaco e del Consiglio**

## L'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(D.lgs. 267/2000 c.d. TUEL)

- Enti dotati di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa,
- **Comune**: rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
- **Provincia**: enti intermedio con funzioni di area vasta e di «secondo grado»
- **Città metropolitana**: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale (Palermo, Messina e Catania)
- **Unioni di Comuni**: per esercizio di funzioni o competenze

## **LE FONTI NELL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**Costituzione**



**Legge dello Stato su: legge elettorale;  
organi di governo; funzioni fondamentali**

(art. 117.2, lett. *p*), Cost.: TUEL)



**Statuti comunali e provinciali**

(artt. 114.2 Cost. e 6 TUEL)



**Regolamenti comunali e provinciali**

(artt. 117.6 Cost. e 7 TUEL: ad es. edilizia, urbanistica,  
commercio, traffico)

## L'autonomia statutaria

- **Statuti comunali e provinciali** che stabiliscono «le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente»
  - **Statuti comunali**: approvati dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima votazione oppure a maggioranza assoluta con doppio voto entro i successivi 30 giorni (art. 6 TUEL)
  - **Statuti provinciali**: approvati dall'Assemblea dei sindaci su proposta del Consiglio provinciale (l. 56/2014)
  - **Statuti metropolitani**: approvati dalla Conferenza metropolitana su proposta del Consiglio metropolitano (l. 56/2014)
    - ✓ in entrambi i casi deliberazione con i voti di almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Provincia o Città metropolitana, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione residente

## **L'autonomia regolamentare**

### **Art. 117. 6 Cost.**

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite

### **Art. 7 T.U.E.L.**

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune o la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni

- **Regolamenti comunali/provinciali/metropolitani che regolano**
  - organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione
  - funzionamento degli organi e degli uffici
  - esercizio delle funzioni locali (urbanistica, edilizia, commercio, traffico, ecc.)
- **Limiti:** rispetto delle leggi statali e regionali relative alla materia oggetto di disciplina nonché dello Statuto
- Adottati dal Consiglio comunale/provinciale/metropolitano
  - tranne i regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

## QUIZ DI VERIFICA

- Il «**sistema delle conferenze**» è uno strumento per realizzare il principio di
  - a) adeguatezza
  - b) sussidiarietà
  - c) Leale collaborazione
  - d) parallelismo

- **Il principio di sussidiarietà verticale** significa che
  - a) L'ente titolare del potere legislativo esercita in quella materia anche le funzioni amministrative
  - b) Le funzioni amministrative vanno assegnate all'ente più vicino ai cittadini, purché non sia meglio esercitarle ad un livello più alto
  - c) Le funzioni amministrative vanno assegnate solo agli enti che possiedono determinati requisiti di efficienza
  - d) Nelle materie in cui più enti hanno competenze che s'intrecciano, essi non possono esercitarle unilateralmente

- Il **principio della leale collaborazione** significa che...
  - a) L'ente titolare del potere legislativo esercita in quella materia anche le funzioni amministrative
  - b) Le funzioni amministrative vanno assegnate solo agli enti che possiedono determinati requisiti di efficienza
  - c) Le funzioni amministrative vanno assegnate all'ente più vicino ai cittadini, purché non sia meglio esercitarle ad un livello più alto
  - d) Nelle materie in cui più enti hanno competenze che s'intrecciano, essi non possono esercitarle unilateralmente

- Gli **Statuti delle Regioni speciali** sono
  - a) Leggi costituzionali
  - b) Leggi statali rinforzate
  - c) Leggi statali ordinarie
  - d) Leggi regionali rafforzate
  
- Gli **Statuti delle Regioni ordinarie** sono leggi
  - a) statali ordinarie
  - b) Costituzionali
  - c) statali rinforzate
  - d) regionali rinforzate

- La "**clausola di maggior favore**" prevede che:
  - a) A certe Regioni ordinarie possano essere riconosciute funzioni legislative più estese di quelle riconosciute alle altre Regioni
  - b) Le Regioni speciali abbiano sempre e comunque funzioni più estese di quelle riconosciute alle Regioni ordinarie
  - c) A certe Regioni ordinarie o speciali possa essere riconosciuti finanziamenti più estesi di quelli riconosciuti alle altre Regioni
  - d) Se in base alla riforma costituzionale del 2001 le Regioni ordinarie hanno ottenuto maggiori funzioni, esse vengano acquistate anche dalle Regioni speciali

- Cosa s'intende per "**autonomia differenziata**"?
  - a) La possibilità che, previa intesa con lo Stato, ad alcune Regioni ordinarie siano riconosciute forme particolari di autonomia
  - b) L'autonomia legislativa riconosciuta alle Regioni speciali
  - c) La possibilità che, previa intesa con lo Stato, alle Regioni speciali siano riconosciute ulteriori forme particolari di autonomia
  - d) L'autonomia riconosciuta alle Regioni dotate di una capacità tributaria maggiore della media

- Nello scrivere il **proprio Statuto**, quale delle seguenti soluzioni la **Regione ordinaria** non può prevedere?
  - a) che il presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale nel suo seno
  - b) che il presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale ma non possa essere rimosso se non con mozione di sfiducia costruttiva
  - c) che il Presidente della Regione sia eletto a suffragio diretto e il Consiglio possa sfiduciarlo solo con la mozione costruttiva
  - d) che il Presidente della Regione sia eletto con suffragio diretto e il Consiglio venga sciolto se gli vota la sfiducia

- Quale delle seguenti definizioni di **legge cornice** è corretta
  - a) La legge statale di coordinamento finanziario
  - b) La legge che introduce una grande riforma economico-sociale
  - c) È la legge che fissa i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nella scrittura delle loro leggi elettorali
  - d) La legge che fissa i principi fondamentali della materia

- La **potestà legislativa concorrente** significa che
  - a) Sulla stessa materia sia lo Stato che la Regione possono egualmente legiferare
  - b) Sulla materia la Regione può legiferare solo nei limiti dei principi fissati dalla legge statale
  - c) Sulla materia la Regione può legiferare solo e sino a che lo Stato non legiferi
  - d) Sulla materia la Regione può legiferare solo previa intesa con lo Stato
- Secondo la Costituzione **le leggi regionali possono essere impugnate**
  - a) In via successiva, dal Governo davanti al Parlamento nazionale
  - b) In via preventiva, dalle altre Regioni dinanzi alla Corte costituzionale
  - c) In via preventiva, dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale
  - d) in via successiva, dalle altre Regioni davanti alla Corte costituzionale

- Il principio del «**parallelismo delle funzioni**» dice che dove
  - a) le Regioni hanno potestà legislativa là hanno anche potestà regolamentare
  - b) le Regioni hanno potestà legislativa là le funzioni amministrative spettano agli enti locali
  - c) le Regioni hanno potestà amministrativa là non possono intervenire con legge
  - d) le Regioni hanno potestà amministrativa là non possono intervenire regolamenti degli enti locali
- Nelle materie di '**competenza esclusiva**', le regioni speciali possono legiferare rispettando
  - a) I soli limiti derivanti dall'interesse nazionale
  - b) I principi generali dell'ordinamento
  - c) I principi fondamentali indicati dalle leggi dello Stato
  - d) I soli principi costituzionali

- In nome del **principio di sussidiarietà**, secondo la giurisprudenza costituzionale, lo Stato...
  - a) Interviene con legge ogni qualvolta lo ritenga necessario per tutelare gli interessi unitari
  - b) può e deve intervenire con legge quando la Regione non riesce ad assicurare l'applicazione delle leggi statali
  - c) Interviene con legge se e solo se vi è un'espressa richiesta della Regione
  - d) Interviene con legge solo per disciplinare funzioni amministrative che devono essere esercitate dallo Stato

- Una Regione ritiene che una legge emanata dalla regione confinante preveda funzioni amministrative che vengono esercitate a suo danno: che cosa può fare?
  - a) Solleva conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale
  - b) Impugna la legge davanti alla Corte costituzionale
  - c) Disapplica la legge regionale dell'altra Regione
  - d) Emanava una propria legge con cui ribadisce la propria competenza
- La «**clausola di cedevolezza**» prevede che
  - a) le norme statali di dettaglio emanate dallo Stato in materie di competenza regionale siano sostituibili da leggi regionali
  - b) salvo che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, le norme statali cedono sempre davanti alle leggi regionali
  - c) le norme regionali prevalgono solo se le leggi statali prevedono la loro cedevolezza
  - d) le norme regionali cedano sempre di fronte alle leggi statali

- Dove sono scritti i “**principi fondamentali della materia**” che limitano la potestà legislativa concorrente delle Regioni?
  - a) In appositi atti approvati dalla Commissione Stato-Regioni
  - b) Nei decreti di trasferimento delle funzioni
  - c) Nelle leggi ordinarie dello Stato
  - d) In Costituzione e in altre leggi costituzionali
  
- Le leggi regionali **entrano in vigore**
  - a) dopo l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica
  - b) dopo la promulgazione da parte del Presidente della Regione
  - c) se passano in controllo preventivo del Governo
  - d) superato il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti